

Con Delibera di Consiglio Provinciale viene istituito presso la Provincia di Ferrara il Servizio Associato per la Sismica (S.A.S.) quale struttura tecnica competente in materia sismica per le funzioni di cui alla L.R. 19/2008 e s.m.i. per i Comuni di Codigoro, Comacchio, Fiscaglia, Goro, Lagosanto, Mesola, Jolanda di Savoia, Vigarano Mainarda, l'Unione Terre e Fiumi, Bondeno, Terre del Reno, Poggio Renatico, Ferrara, Masi Torello, Voghiera, Unione Valli e Delizie.

Il Servizio, attivo dal 1luglio 2019, ha sede presso l'Ufficio Tecnico della Provincia, in Corso Isonzo 26 a Ferrara, ed è stato rinnovato per il periodo di validità 01/01/2026 – 31/12/2035. I recapiti sono reperibili sul sito istituzionale della Provincia stessa.

Il S.A.S. svolge in nome e per conto degli Enti aderenti le seguenti funzioni di cui all'art. 3 della Convenzione.

CONFERENZE DEI SERVIZI

Le conferenze dei Servizi possono essere inviate al SAS per il controllo di merito su progetti strutturali in conformità con la normativa delle Costruzioni, dagli Enti Convenzionati e da altri Enti che operano nei territori degli stessi Enti convenzionati.

L'invio della documentazione progettuale al SAS, da parte dell'amministrazione procedente, avverrà a seguito del controllo documentale formale e della corretta compilazione della modulistica regionale, in mancanza della quale il SAS non potrà procedere agli adempimenti di competenza.

Le comunicazioni in merito alla congruità dei progetti strutturali (richieste di integrazioni o esiti positivi) saranno trasmesse unicamente verso l'Ente procedente.

AUTORIZZAZIONE SISMICA

Nei Comuni della Regione Emilia Romagna, l'autorizzazione sismica è richiesta per tutti gli interventi disciplinati dall'art. 94-bis, comma 1, lett. a) del DPR 380/2001 e s.m.i.

L'autorizzazione rilasciata per interventi di sopraelevazione degli edifici ha il valore e gli effetti della certificazione di cui all'articolo 90, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

L'autorizzazione sismica, secondo il principio della concentrazione dei regimi amministrativi, dovrà essere richiesta all'interno di una Conferenza dei Servizi semplificata, indetta ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i.

L'autorizzazione sismica, per la realizzazione delle opere, ha validità per cinque anni, a decorrere dalla data di comunicazione al richiedente del rilascio, tranne nel caso delle sanatorie senz'opere, per le quali non è prevista la realizzazione di lavori. Essa decade a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

DEPOSITO DEI PROGETTI

Nei Comuni della Regione Emilia Romagna, il deposito delle strutture è richiesto per tutti gli interventi disciplinati dall'art. 94-bis, comma 1, lett. b) del DPR 380/2001 e s.m.i. presso lo Sportello Unico per l'Edilizia o presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive.

PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE E DI DEPOSITO DELLE STRUTTURE

L'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione sismica, o il deposito delle strutture, è presentata allo Sportello Unico per l'Edilizia o allo Sportello Unico per le Attività produttive dell'Ente competente per territorio.

All'istanza di autorizzazione, o al deposito delle strutture, deve essere allegato il progetto esecutivo riguardante le strutture, redatto in conformità alle norme tecniche per le costruzioni e alle disposizioni di cui all'articolo 93, commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e s.m.i. Il progetto deve essere accompagnato da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico.

Le modalità di invio dell'istanza di autorizzazione o del deposito delle strutture, verranno concordate con il Comune o l'Unione dei comuni competente.

La modulistica aggiornata, a seguito dell'entrata in vigore delle nuove Norme tecniche per le costruzioni (DM 17/01/2018), è la "Modulistica Unificata Regionale (MUR)".

L'Ente di riferimento (Comune o unione di Comuni) trasmette entro 5 giorni lavorativi la documentazione al S.A.S., tramite PEC, dopo averne verificato la regolarità e completezza documentale.

Per le interazioni tra i procedimenti edilizi e quelli di autorizzazione sismica, o di deposito delle strutture, si fa riferimento alle indicazioni della Circolare Regionale del 30/03/2018 PG 226483/18.

SUPPORTO TECNICO PER I PROGETTISTI

Al fine di assicurare il supporto tecnico per la predisposizione degli elaborati tecnici progettuali, Il Servizio Associato per la Sismica fornisce, su richiesta degli interessati, chiarimenti ed indicazioni sull'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni. A questo scopo il S.A.S. riceverà i tecnici, previo appuntamento, compatibilmente con gli impegni dell'ufficio.

Nel corso dell'istruttoria dell'istanza di autorizzazione, o di deposito delle strutture, il S.A.S. richiede agli interessati, anche convocandoli per una audizione, l'integrazione e/o la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali riscontrati nella documentazione presentata. La richiesta di integrazione documentale, inviata al richiedente e per conoscenza all'Ente di riferimento entro i termini di validità del procedimento amministrativo, sospende il termine per il rilascio dell'autorizzazione, o dell'esito positivo del deposito delle strutture, il quale riprende a decorrere, dalla data di ricevimento degli atti richiesti.

Solo nel caso delle Conferenze dei Servizi le comunicazioni inerenti il procedimento (richieste integrazioni / esiti positivi / dinieghi), saranno indirizzate dal S.A.S. solo verso all'Ente promotore.

Le integrazioni richieste dovranno essere inviate via PEC al S.A.S. e per conoscenza all'Ente di riferimento nel termine di 30 giorni dalla richiesta.

È riconosciuta ai tecnici la possibilità di richiedere una proroga per la consegna delle integrazioni inoltrando una PEC alla Provincia e all'Ente di riferimento, tranne nel caso delle Conferenze dei Servizi in cui la richiesta delle eventuali proroghe deve essere indirizzata solo all'Ente promotore. Se non diversamente specificato, nella richiesta del tecnico, la proroga verrà assunta pari a 30 giorni. Il SAS potrà accogliere la richiesta per silenzio/assenso.

L'autorizzazione sismica verrà rilasciata dal Dirigente del S.A.S., a seguito della verifica della conformità del progetto ai contenuti della normativa tecnica, tranne nel caso di Autorizzazione in sanatoria, in cui il rilascio avverrà a seguito dell'eventuale sopralluogo.

TERMINI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

I termini del procedimento amministrativo seguiranno le prescrizioni riportate nella normativa vigente, relativamente ai procedimenti stessi.

SOPRALLUOGHI

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 19/2008 e s.m.i. "Vigilanza", il S.A.S. potrà effettuare un sopralluogo in cantiere relativamente alle pratiche istruite.

La scelta delle pratiche da controllare in cantiere, sarà a discrezione dei tecnici del S.A.S., e l'eventuale sopralluogo verrà comunicato agli interessati e all'Ente competente all'interno del verbale di esito positivo.

In seguito al sopralluogo, i tecnici istruttori compileranno apposito verbale di quanto riscontrato, controfirmato dal D.L. e corredato da fotografie dell'intervento.

Tale verbale verrà inoltrato a mezzo PEC agli interessati e all'Ente competente.

In caso di procedimenti sismici a sanatoria, l'eventuale sopralluogo sarà comunicato a seguito del controllo della pratica, che di norma si terrà prima del rilascio dell'autorizzazione o del verbale di esito positivo di controllo del deposito.

MODALITA' OPERATIVE DI SORTEGGIO

Le modalità di sorteggio, per la definizione del campione da inviare al SAS, ai sensi della Circ. n. 0226483/2018, per il controllo di merito sono in capo ai Comuni e alle Unioni di Comuni convenzionati, i quali adottano procedure secondo le proprie esigenze organizzative.

RIMBORSO FORFETTARIO

Per la richiesta dell'autorizzazione e per il deposito dei progetti, è dovuta la corresponsione di un rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie da parte delle strutture tecniche competenti ai sensi della DGR 1744/2025 e s.m.i.

Le risorse derivanti dal versamento del rimborso forfettario per le spese istruttorie concorrono alla copertura delle spese per il personale, per la sua formazione e aggiornamento e per l'allestimento e l'uso dei locali, per la dotazione dei programmi informatici e relativa assistenza tecnica e per quanto complessivamente attenga all'adeguamento e al funzionamento della struttura tecnica (SAS), ai sensi dell'art. 9 della convenzione.

MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL RIMBORSO FORFETTARIO

Le modalità di versamento del rimborso forfettario sono le seguenti:

1. La richiesta di autorizzazione sismica ed il deposito del progetto strutturale sono accompagnati dalla ricevuta in originale dell'avvenuto versamento del rimborso forfettario, sul conto corrente della Provincia di Ferrara.
2. L'avvenuto versamento del rimborso forfettario è accertato nell'ambito della verifica di completezza e regolarità della documentazione di cui all'art. 12, comma 3, e all'art. 13, comma 3, della L.R. n. 19 del 2008, dall'Ente competente territorialmente.
3. Ad esito dell'istruttoria, il S.A.S. verifica la corrispondenza tra l'intervento prospettato e l'importo del rimborso stabilito, richiedendo ove necessario la regolarizzazione o l'integrazione del pagamento.

Nel caso in cui il rimborso delle spese istruttorie venga erroneamente versato ad altri Enti oppure l'importo versato sia superiore a quello dovuto, è possibile chiederne la restituzione facendo richiesta all'Ente beneficiario, utilizzando esclusivamente l'apposito modulo "Richiesta di rimborso delle spese per l'istruttoria della progettazione strutturale" reperibile presso il sito del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli o del SAS.

ELABORATI DEL PROGETTO ESECUTIVO RIGUARDANTE LE STRUTTURE

Gli elaborati costituenti il progetto esecutivo riguardante le strutture devono essere in formato digitale, completi, esaurienti, leggibili, al fine della loro corretta interpretazione e che rispettino le prescrizioni delle seguenti normative:

- Cap. 10 delle NTC
- Art. 93, commi 3, 4 e 5 del DPR 380/2001 e s.m.i.
- DGR 1373/2011

ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA DI PROGETTI STRUTTURALI DI LL.PP.

Il SAS potrà svolgere attività di supporto al RUP in materia sismica, su richiesta degli Enti convenzionati, al fine della verifica di progetti di opere pubbliche sotto soglia per i seguenti casi:

1. Progetti finanziati da fondi statali o PNRR > 50%, ai sensi dei seguenti riferimenti normativi:
 - a. Art. 5 del DL 136/2004 (integrato con l'introduzione dei commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies con l'art. 10, comma 7 bis del DL 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020) il quale prevede che, per *"i lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato, la verifica di conformità alla normativa tecnica delle costruzioni sia effettuata dalle stazioni appaltanti nell'ambito della verifica preventiva della progettazione, di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016"*.

- b. Circ. RER PG 3781/2021 ed il disposto art. 5 del DL 134/2004 che ribadisce "l'incompetenza delle Strutture Tecniche Competenti in materia Sismica della Regione e di quelle Comunali per i progetti statali e per quelli equiparati tali".*
 - c. Circ. RER PG 13956/2022 in cui si precisa che "sono da equipararsi a progetti statali anche quelli finanziati per oltre il 50% con fondi derivanti dal PNRR".*
2. Progetti di lavori pubblici soggetti al nuovo Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 36/2023, per i quali la verifica assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile, ai sensi dell'articolo 42, comma 3 del suddetto Codice.

La Stazione Appaltante (Comune o Unione dei Comuni) trasmette il progetto esecutivo, tramite PEC all'indirizzo istituzionale della Provincia, richiedendo supporto per la verifica di conformità del progetto riguardante le strutture alle Norme Tecniche, unitamente alla nomina dei tecnici istruttori del SAS.

Ai tecnici istruttori del SAS nominati spetteranno gli incentivi previsti dal codice appalti, i quali saranno erogati secondo il regolamento dell'Ente attuatore del progetto.

Gli incentivi, verranno quantificati e rendicontati dai singoli Enti, i quali comunicheranno al SAS gli importi spettanti ai tecnici nominati come collaboratori del RUP.

Il S.A.S. si esprimerà con una relazione di verifica, da inviare via PEC all'Ente attuatore entro 15 gg. dalla data di ricevimento del progetto riguardante le strutture, salvo eventuali richieste di integrazioni.

Al fine di ridurre i tempi di controllo ed eventuali richieste di integrazioni, si auspica e si raccomanda un confronto con i tecnici del S.A.S. e i progettisti sin dalle prime fasi della progettazione.

I tecnici istruttori del S.A.S. svolgeranno le funzioni di supporto al RUP limitatamente alle proprie competenze in materia sismica.